

8.2.7.3.3. 7.2.1 Realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblico delle borgate montane

Sottomisura:

- 7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico

8.2.7.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene gli investimenti volti alla realizzazione ed al miglioramento delle opere di urbanizzazione primaria nonché degli spazi aperti ad uso pubblico nell'ambito delle borgate del territorio montano piemontese.

L'operazione risponde prioritariamente ai fabbisogni F18 (Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali) ed F19 (Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali) ed è collegata alla focus area 6B.

8.2.7.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale destinato a compensare parte dei costi ammissibili effettivamente sostenuti per l'investimento realizzato.

8.2.7.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013;

Direttiva (UE) n. 61/2014 recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

D.lgs. n. 50/2016 "Disposizioni per l'attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01)

8.2.7.3.3.4. Beneficiari

Comuni proprietari delle strutture oggetto di intervento, o aventi titolo sulle medesime.

8.2.7.3.3.5. Costi ammissibili

Investimenti materiali di:

adeguamento / rifacimento / realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria della borgata [rete fognaria, rete idrica, opere di interrimento e/o potenziamento delle linee aeree (elettriche e telefoniche), rete di distribuzione del riscaldamento],

adeguamento / rifacimento / qualificazione degli spazi aperti ad uso pubblico della borgata (interventi di arredo, illuminazione e pavimentazione della viabilità interna della borgata).

Spese generali e tecniche, nel limite massimo del 12% del valore degli investimenti materiali ammessi.

Relativamente all’IVA si rimanda al disposto di cui all’articolo 37, comma 11 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Non sono ammissibili al sostegno i semplici investimenti di sostituzione e di manutenzione ordinaria.

8.2.7.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Gli investimenti saranno effettuati esclusivamente nell’ambito di borgate localizzate in zona di montagna ai sensi dell’art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e limitatamente ai territori rientranti nelle tipologie areali D, C e BM.

Le borgate oggetto degli interventi dovranno rispettare i seguenti requisiti minimi di ammissibilità: presenza di collegamento alla rete viaria ordinaria, borgate di antica formazione e di limitata estensione (in termini di numero di edifici), presenza trascurabile di edifici non utilizzabili (in quanto deteriorati o crollati).

I Comuni che intendano, per una determinata borgata, presentare una domanda di sostegno a valere sulla presente operazione dovranno obbligatoriamente presentare, congiuntamente, anche una seconda domanda di sostegno sull’operazione 7.4.1, nell’ambito di un organico “programma di intervento”. Per ciascuna “Unione Montana” sarà stabilito (in funzione della superficie e della popolazione dei territori eligibili nonché dell’eventuale inclusione del territorio nell’ambito delle aree selezionate per l’attuazione della “Strategia per le Aree Interne”) un numero massimo di “programmi” presentabili. L’individuazione delle candidature nell’ambito di ogni “Unione Montana” dovrà essere operata di concerto tra tutti i Comuni che la costituiscono.

Non sono ammessi investimenti realizzati prima della presentazione della domanda di sostegno.

Gli investimenti di cui alla presente operazione sono sovvenzionabili solo se realizzati sulla base di piani di sviluppo dei Comuni e se conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale.

Non sono ammessi investimenti realizzati prima della presentazione della domanda di sostegno.

8.2.7.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in maniera tale da privilegiare la realizzazione di interventi in borgate localizzate nelle fasce più elevate del territorio montano, di dimensione contenuta, in buon stato di conservazione, di pregio architettonico, dotate di “servizi” ed aventi un livello di “vitalità” demografica ed economica sufficiente a garantire che l’intervento realizzato abbia le ricadute auspiccate.

Con riferimento agli investimenti proposti saranno privilegiate le domande di sostegno che conterranno interventi finalizzati alla "pedonalizzazione" della borgata, all'interramento delle linee aeree (elettriche e telefoniche) ed alla riqualificazione della pavimentazione stradale.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.7.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo in conto capitale pari al 90 % della spesa ammessa.

Le spesa ammessa dovrà essere ricompresa tra 100.000 euro e 400.000 euro. Tali soglie sono state definite tenendo conto sia dei maggiori costi degli interventi in aree montane (a causa delle difficoltà ambientali e di trasporto), sia della significatività minima delle opere realizzate, oltre che dell'esperienza del precedente periodo di programmazione (PSR 2007-2013).

8.2.7.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Vedasi quanto riportato nella sezione 8.2.7.4.1

8.2.7.3.3.9.2. *Misure di attenuazione*

Vedasi quanto riportato nella sezione 8.2.7.4.2.

8.2.7.3.3.9.3. *Valutazione generale della misura*

Vedasi quanto riportato nella sezione 8.2.7.4.3.

8.2.7.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.7.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Opere di limitata estensione (ambito: borgata) per la realizzazione o il miglioramento delle quali si rende necessario un investimento totale non superiore a 400.000 euro.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.